



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Attività Produttive, Aic-Imprese, Suel

Ufficio: Ufficio Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
26 del 13/02/2025

OGGETTO: SERVIZIO COMMERCIO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA E DI TRASPORTO ATIPICO: MODIFICA ARTT. 18, 22 E INTRODUZIONE NUOVO ART. 18 BIS.

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

Richiamati:

- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*";
- la legge regionale del 9 agosto 1994, n. 42 "*Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*";
- la legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 "*Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*";
- il *Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea e di trasporto atipico*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2015, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.02.2018.

Dato atto che nel corso di una riunione in data 4 febbraio 2025 convocata dal Comune di Aosta alla quale sono stati invitati tutti i tassisti aostani (risultati presenti: 11 tassisti su 14) sono venute alla luce criticità legate ad alcune disposizioni del Regolamento comunale che non consentono di adattare appieno le nuove tecnologie utilizzabili per l'acquisizione della corsa con le mutate esigenze della clientela connesse al servizio pubblico di trasporto non di linea;

Evidenziato, in particolare, che il Regolamento comunale vigente all'art. 18 "Svolgimento del servizio Taxi e luogo di stazionamento", comma 4, lettera b) prevede che nell'ambito del



territorio comunale la corsa possa essere acquisita *“mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta”*.

Rilevato altresì che la suddetta disposizione non può, di fatto, trovare attualmente applicazione in quanto il successivo art. 22 “Obblighi e divieti”, comma 4, lettera k) stabilisce che al tassista è vietato *“fornire il numero di telefonia privato, sia fisso, sia mobile, fatta eccezione per il numero unico di telefonia fissa riservato a tutti i taxisti di Aosta”*, ciò comportando che non sia ad oggi consentita la pubblicizzazione di altro numero telefonico (chiaramente diverso) che gli utenti dovrebbero utilizzare per usufruire del servizio di radio taxi.

Rendendosi, a questo punto, non più procrastinabile una modifica del Regolamento comunale tale da superare l'incongruenza che si viene oggi a creare, rendendo di fatto impossibile attivare un servizio di radio taxi.

Valutata, con l'occasione, l'opportunità di procedere a ulteriori minori aggiornamenti del Regolamento, ai fini di migliorare ulteriormente il servizio pubblico di trasporto non di linea.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica degli art. 18 e 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea e di trasporto atipico, approvato con la D.C.C. n. 8 del 24.02.2015 e s.m.i., nonché di introdurre un nuovo articolo volto a disciplinare puntualmente il servizio di radio taxi, come da prospetto meglio esplicitato nel deliberato.

Specificato che tutte le suddette modifiche al regolamento, nel frattempo condivise con i tassisti aostani mediante nota in data 12.02.2025 civ. prot. 6909, avranno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto deliberativo sull'albo pretorio comunale.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 42/1994 copia dei regolamenti approvati dagli enti locali in materia deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente.

Ritenuto di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;
Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”.

Richiamato il vigente Statuto del Comune di Aosta.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa, le modifiche relative agli articoli 18 e 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea e di trasporto atipico, approvato con DCC n. 8/2018, nonché di integrare lo stesso introducendo il nuovo art. 18 Bis, secondo il seguente prospetto:



ARTICOLO ATTUALE	ARTICOLO MODIFICATO
<p>Art. 18 - Svolgimento del servizio Taxi e luogo di stazionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune determina i luoghi dove le autovetture debbono sostare in attesa della richiesta del servizio e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L'istituzione di detti posteggi avviene mediante ordinanza sindacale e l'allestimento e la manutenzione delle aree spettano all'Amministrazione Comunale. 2. La scelta del luogo è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi. 3. Le autovetture devono occupare posto l'una dopo l'altra laddove possibile, secondo l'ordine di arrivo, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione. 4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita e conseguentemente l'inizio della corsa, può avvenire: <ol style="list-style-type: none"> a. nei luoghi di stazionamento; b. mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta; c. mediante sistemi di chiamata all'ufficio Taxi presente sul territorio; d. al di fuori dei luoghi di stazionamento quando l'utente si rivolge direttamente al tassista in transito qualora la prima postazione taxi sia distante almeno 250 metri; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada; 	<p>Art. 18 - Svolgimento del servizio Taxi e luogo di stazionamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune determina i luoghi dove le autovetture debbono sostare in attesa della richiesta del servizio e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L'istituzione di detti posteggi avviene mediante ordinanza sindacale e l'allestimento e la manutenzione delle aree spettano all'Amministrazione Comunale. 2. La scelta del luogo è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi. 3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nell'apposito luogo secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopradetto. E' altresì possibile, in casi di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. 4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita e conseguentemente l'inizio della corsa, può avvenire: <ol style="list-style-type: none"> a. nei luoghi di stazionamento; b. mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta; c. mediante sistemi di chiamata all'ufficio Taxi presente sul territorio; d. al di fuori dei luoghi di stazionamento quando l'utente si rivolge direttamente al tassista in transito qualora la prima postazione taxi sia distante almeno 250 metri; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada; e. è vietato caricare l'utenza in vista del posteggio, qualora vi siano taxi o clienti



<p>5. Relativamente al servizio di noleggio con conducente, negli ambiti ferroviari situati in Comuni ove sia esercitato il servizio di Taxi, non è da considerarsi quale sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico la sosta che non si prolunghi più di 15 minuti per il carico, lo scarico e l'eventuale accompagnamento con valigie ai binari, previa esposizione di disco orario. Restano ferme le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione.</p> <p>6. E' inoltre consentito ai Taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si volgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.</p> <p>7. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, e attenersi alle disposizioni da questi impartite.</p> <p>8. L'Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modi di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui è prodotto il servizio.</p>	<p>in attesa del posteggio stesso.</p> <p>5. Relativamente al servizio di noleggio con conducente, negli ambiti ferroviari situati in Comuni ove sia esercitato il servizio di Taxi, non è da considerarsi quale sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico la sosta che non si prolunghi più di 15 minuti per il carico, lo scarico e l'eventuale accompagnamento con valigie ai binari, previa esposizione di disco orario. Restano ferme le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione.</p> <p>6. E' inoltre consentito ai Taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si volgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.</p> <p>7. In tali casi, le autovetture devono collocarsi nel posto indicato dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine di arrivo, e attenersi alle disposizioni da questi impartite.</p> <p>8. L'Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modi di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui è prodotto il servizio.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 18 Bis – Radio Taxi</p> <p>1. Il servizio Taxi può svolgersi avvalendosi di un apposito servizio di radio taxi.</p> <p>2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente. Il Servizio radio taxi non comporta un supplemento tariffario rispetto a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale.</p>



Art. 22 - Obblighi e divieti	Art. 22 - Obblighi e divieti
<p>1. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio Taxi e di noleggio con conducente ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida nonché quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.</p> <p>2. Nell'esercizio dei servizi devono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica e assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto devono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.</p> <p>3. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seguire il percorso più breve ed informare l'utente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; b. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'autorità comunale; c. curare l'efficienza del veicolo al fine di garantire la qualità del servizio; d. togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati; e. consegnare all'ufficio polizia locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; f. trasportare i bagagli al seguito dell'utente che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. I bagagli dovranno essere posti nell'apposito vano porta bagagli affinché il mezzo non si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria dei bagagli si fa riferimento a quanto stabilito 	<p>1. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio Taxi e di noleggio con conducente ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida nonché quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.</p> <p>2. Nell'esercizio dei servizi devono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica e assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto devono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque il rispetto di periodi di riposo adeguato.</p> <p>3. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seguire il percorso più breve ed informare l'utente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; b. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'autorità comunale; c. curare l'efficienza del veicolo al fine di garantire la qualità del servizio; d. togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati; e. consegnare all'ufficio polizia locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; f. trasportare i bagagli al seguito dell'utente che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. I bagagli dovranno essere posti nell'apposito vano porta bagagli affinché il mezzo non si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria dei bagagli si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 28 agosto 1985 n. 450 "Norme relative al risarcimento



<p>dall'articolo 2 della legge 28 agosto 1985 n. 450 "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate";</p> <p>g. trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;</p> <p>h. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;</p> <p>i. attrezzare il veicolo per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;</p> <p>j. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.</p> <p>4. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:</p> <p>a. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;</p> <p>b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa del tassametro maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;</p> <p>c. seguire percorsi diversi dalla via più breve;</p> <p>d. portare animali propri in vettura;</p> <p>e. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;</p> <p>f. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;</p> <p>g. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;</p> <p>h. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;</p> <p>i. effettuare servizi con il tassametro non inserito;</p> <p>j. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci, ad eccezione di: trasporto di bagagli personali o di merci sanitarie o di urgenza;</p> <p>k. fornire il numero di telefonia privato, sia fisso, sia mobile, fatta eccezione per il numero unico di telefonia fissa riservato a tutti i taxisti di Aosta;</p>	<p>dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate";</p> <p>g. trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;</p> <p>h. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;</p> <p>i. attrezzare il veicolo per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;</p> <p>j. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.</p> <p>4. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:</p> <p>a. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;</p> <p>b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa del tassametro maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;</p> <p>c. seguire percorsi diversi dalla via più breve;</p> <p>d. portare animali propri in vettura;</p> <p>e. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;</p> <p>f. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;</p> <p>g. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;</p> <p>h. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;</p> <p>i. effettuare servizi con il tassametro non inserito;</p> <p>j. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci, ad eccezione di: trasporto di bagagli personali o di merci sanitarie o di urgenza;</p> <p>k. accettare prenotazioni in qualsiasi forma;</p> <p>l. sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;</p> <p>m. fornire il numero di telefonia privato, sia fisso, sia mobile, fatta eccezione per il numero unico di telefonia fissa riservato a tutti i tassisti di Aosta e per il numero o i</p>
--	---



<p>l. fumare o mangiare durante la corsa.</p> <p>5. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. consegnare all'ufficio polizia locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; b. trasportare i bagagli al seguito dell'utente che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. I bagagli dovranno essere posti nell'apposito vano porta bagagli affinché il mezzo non si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria dei bagagli si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450 "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate"; c. attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve; d. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. <p>6. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; c. portare animali propri in vettura; d. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene; e. togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare contrassegni non autorizzati; 	<p>numeri di telefonia fissa connessi al servizio di radio taxi a cui aderiscano più tassisti;</p> <p>n. fumare o mangiare durante la corsa.</p> <p>5. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. consegnare all'ufficio polizia locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; b. trasportare i bagagli al seguito dell'utente che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune. I bagagli dovranno essere posti nell'apposito vano porta bagagli affinché il mezzo non si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria dei bagagli si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450 "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate"; c. attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve; d. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. <p>6. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; c. portare animali propri in vettura; d. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene; e. togliere o occultare i segni di riconoscimento del veicolo o applicare
---	---



<p>f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;</p> <p>g. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;</p> <p>h. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;</p> <p>i. inserire un'insegna luminosa sul tetto;</p> <p>j. fumare o mangiare durante la corsa.</p> <p>7. Agli utenti del servizio di noleggio di autoveicoli, motoveicoli, motocarrozzetta o altro veicolo autorizzato oppure mediante il servizio pubblico di piazza è fatto divieto di:</p> <p>a. fumare o mangiare durante la corsa;</p> <p>b. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;</p> <p>c. gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;</p> <p>d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;</p> <p>e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;</p> <p>f. pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;</p> <p>g. aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;</p> <p>h. insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;</p> <p>i. compiere atti contrari alla decenza o alla buon costume.</p> <p>8. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, e il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di</p>	<p>contrassegni non autorizzati;</p> <p>f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;</p> <p>g. tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;</p> <p>h. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;</p> <p>i. inserire un'insegna luminosa sul tetto;</p> <p>j. fumare o mangiare durante la corsa.</p> <p>7. Agli utenti del servizio di noleggio di autoveicoli, motoveicoli, motocarrozzetta o altro veicolo autorizzato oppure mediante il servizio pubblico di piazza è fatto divieto di:</p> <p>a. fumare o mangiare durante la corsa;</p> <p>b. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;</p> <p>c. gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;</p> <p>d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili a evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;</p> <p>e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;</p> <p>f. pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;</p> <p>g. aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;</p> <p>h. insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;</p> <p>i. compiere atti contrari alla decenza o alla buon costume.</p> <p>8. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, e il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di</p>
--	---



richiedere l'intervento della Forza Pubblica.	richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

2. di stabilire che le suddette modifiche al regolamento avranno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto deliberativo sull'albo pretorio comunale;
3. di pubblicare il regolamento così modificato e allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e all'Assessorato regionale al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.



ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E
ASSISTENZA LEGALE

Ufficio: Ufficio Commercio

**OGGETTO: SERVIZIO COMMERCIO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA E DI TRASPORTO
ATIPICO: MODIFICA ARTT. 18, 22 E INTRODUZIONE NUOVO ART. 18
BIS.**

La proposta è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare in data 19/02/2025 con il
seguente esito:

Favorevoli: 5

Contrari: -

Astenuti: -

e la nomina del seguente relatore unico: Proment

La Segretaria della Commissione
Claudia Cattalano